

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020 PUGLIA ARTICOLO 35 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013

MISURA 19 " SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER" SOTTOMISURA 19.2 "SOSTEGNO ALL'ESECUZIONE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DELLA STRATEGIA"

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014 – 2020 **GAL MURGIA PIÙ**

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO AZIONE 3 - IMPRENDITORIALITÀ

INTERVENTO 3.3 - SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLO SVILUPPO DI ATTIVITÀ EXTRA AGRICOLE

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 16/03/2020













INDICE

1.	Premessa	3
2.	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	3
3.	Principali definizioni	5
4.	OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E FINALITÀ DELL'AVVISO E CONTRIBUTO A PRIORITÀ E FOCUS AREA DEL PSR 2014-2020	6
5.	LOCALIZZAZIONE	6
6.	RISORSE FINANZIARIE	6
7.	SOGGETTI BENEFICIARI	6
8.	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	7
9.	DICHIARAZIONI DI IMPEGNI ED OBBLIGHI	8
10).Tipologia degli investimenti e costi ammissibili	10
	10.1 IMPUTABILITÀ, PERTINENZA, CONGRUITÀ E RAGIONEVOLEZZA	11
	10.2 LEGITTIMITÀ E TRASPARENZA DELLA SPESA	12
	10.3 LIMITAZIONI E SPESE NON AMMISSIBILI	12
	Ammissibilità ed eleggibilità delle spese, dei documenti giustificativi e modalità di pagamento delle spese	
12	? TIPOLOGIA ED ENTITÀ DEL SOSTEGNO PUBBLICO	15
13	B Modalità e termini per la presentazione della domanda di sostegno	15
14	Documentazione da allegare alla domanda di sostegno	16
	14.1 DOCUMENTAZIONE DI CARATTERE GENERALE	16
	14.2 DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA SPECIFICA ATTIVITÀ DEL PROGETTO PROPOSTO	17
15	CRITERI DI SELEZIONE	19
16	S VERIFICA DI RICEVIBILITÀ	20
17	7 ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA E PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE	21
18	3.Tipologia e modalità di erogazione del sostegno – presentazione delle DdP	23
	18.1 Presentazione della domanda di pagamento dell'anticipo	24
	18.2 Presentazione della domanda di pagamento di Sal	24
	18.3 Presentazione della domanda di pagamento del saldo	25
19	RICORSI E RIESAMI	27
20	TRASFERIMENTO DELL'AZIENDA, RECESSO E RINUNCIA AGLI IMPEGNI	27
21	VARIANTI E PROROGHE IN CORSO D'OPERA, SANZIONI E REVOCHE	28
22	2 VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE (VCM)	29
23	B Normativa Sugli Aiuti Di Stato	30
24	Disposizioni generali	30
25	RELAZIONI CON IL PUBBLICO	32
26	NFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI	32



1. PREMESSA

La Società Consortile Gruppo di Azione Locale Murgia Più a r. l., di seguito denominata, per brevità, "GAL", è un partenariato tra soggetti pubblici e privati portatori di interessi comuni allo scopo di favorire lo sviluppo economico e sociale dei territori rurali di Canosa di Puglia, Gravina in Puglia, Minervino Murge, Poggiorsini, Ruvo di Puglia, Spinazzola.

Il GAL, pertanto, attraverso l'attuazione della Strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo (SSLTP) e del relativo Piano di Azione Locale (PAL) 2014/2020 finanziata nell'ambito della Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020, favorisce l'implementazione di interventi finalizzati alla realizzazione di un sistema di sviluppo locale che sia integrato e basato sulle risorse locali, in grado di valorizzarne le potenzialità produttive, le tipicità e le risorse locali, attraverso il consolidamento dell'assetto politico-economico-sociale esistente, per la crescita del sistema locale e la partecipazione di tutti gli attori ai processi decisionali.

2. Principali riferimenti normativi

Normativa comunitaria

- Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1303, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1305 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1306 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regg. (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento (UE) della Commissione del 18 dicembre 2013, n. 1407 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis;
- Regolamento (UE) della Commissione dell'11 marzo 2014, n. 640 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento (UE) della Commissione dell'11 marzo 2014, n. 807 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno al FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 808 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
- Regolamento (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 809 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento (UE) della Commissione del 22 luglio 2014, n. 834 che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
- Regolamento (UE) della Commissione dell'11 marzo 2014, n. 907 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo
 e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le
 cauzioni e l'uso dell'euro;
- Regolamento (UE) della Commissione del 06 agosto 2014, n. 908 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C(2015) 8412 che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014- 2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR e successive modifiche ed integrazioni;
- Regolamento (UE) della Commissione del 14 dicembre 2015, n. 2333/2015 che modifica il Reg. di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;



Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), (UE) n. 2016/679

Normativa nazionale

- Legge Nazionale n. 296 del 27/12/2006 con riferimento alla Regolarità contributiva;
- Decreto Presidente della Repubblica del 03 giugno 1998, n. 252 "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia";
- Decreto legislativo del 03 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. (Testo Unico sull'ambiente o Codice dell'ambiente);
- Decreto legislativo del 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Decreto legislativo del 15 novembre 2012, n. 218 "Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 06/09/2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli art. 1 e 2, della Legge 13/08/2010, n. 136";
- Legge n. 241/90 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" come modificata ed integrata dalla Legge 11 febbraio 2005 n. 15 (G.U. n. 42 del 21/2/05) e dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla Legge del 14 maggio 2005, n. 80 (G.U. n. 111 del 14/5/05, S.O.);
- Decreto Legislativo n. 235 del 30/12/2010 "Modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 7/03/2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'Art. 33 della Legge 18/06/2009, n. 69";
- **D.P.C.M. del 22/07/2011** "Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al D. Lgs. 7/03/2005, n. 82 e successive modificazioni";
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 18/11/2014 n. 6513, riportante le disposizioni nazionali di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013;
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 23/12/2015 n. 180, riportante le disposizioni attuative della condizionalità, in applicazione del Reg. UE n. 1306/2013 e successivi atti regionali di recepimento;
- Decreto MiPaaf n. 3536 del 08/02/2016, "Disciplina del regime di condizionalità e sulle riduzioni ed esclusioni dei beneficiari dei pagamenti Pac";
- Linee Guida sull'Ammissibilità delle Spese per lo Sviluppo Rurale 2014-2020, emanate dal Mi.P.A.A.F. Direzione generale dello sviluppo rurale sulla base dell'intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016;
- Decreto Legislativo n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni;
- Accordo di Partenariato 2014-2020 con l'Italia adottato dalla Commissione Europea il 29 ottobre 2014.

Normativa regionale

- Legge Regionale n. 28 del 26/10/2006, e relativo Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare";
- Deliberazione della Giunta regionale 6 maggio 2015, n. 911 "Attuazione del Decreto MiPAAF n. 180 del 23 gennaio 2015. "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale". Revoca della Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2014, n. 1783;
- Deliberazione della Giunta regionale 26 maggio 2015, n. 1149 "DGR n. 911 del 6 maggio 2015. "Attuazione del Decreto MiPAAF n. 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale". Revoca DGR 6 agosto 2014, n. 1783, n. 1783". Rettifica:
- Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2015, n. 2424 pubblicata sul BURP n. 3 del 19 gennaio 2016, "Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014 2020 Approvazione definitiva e presa d'atto della Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, n. C(2015) 8412";
- Determinazione dell'Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 n. 03 del 16 gennaio 2017, pubblicata sul BURP n. 9 del 19 gennaio 2017, con cui si approvava l'Avviso Pubblico per la sottomisura 19.1 "Sostegno preparatorio delle attività propedeutiche alla SSL" e del bando pubblico a valere sulla sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo" e la sottomisura 19.4 "Sostegno per i costi di gestione e animazione" per la selezione delle proposte di strategie di sviluppo locale (SSL) dei gruppi di azione locale (GAL);
- **Determinazione n. 23 del 2 marzo 2017 dell'Autorità di Gestione PSR 2014-2020** con cui si apportavano rettifiche all'allegato B della Determinazione dell'AdG PSR Puglia 2014-2020 n. 3 del 16 gennaio 2017;
- Strategia di Sviluppo Locale del GAL MURGIA PIU' 2014/2020 e relativo Piano di Azione Locale, approvata con Determinazione della AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 178 del 13 settembre 2017, avente ad oggetto "PSR Puglia 2014/2020 Misura 19 sotto misure 19.2 e 19.4 Valutazione e Selezione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL) ammessi a finanziamento";
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1447 del 21/09/2017 "Programma di Sviluppo Rurale Regione Puglia 2014/2020 misura 19 Strategie di sviluppo locale 8SSL) Approvazione dello schema di Convenzione da stipulare tra Regione Puglia e Gruppi di Azione Locale (GAL)";



- Convenzione tra Regione Puglia e GAL MURGIA PIU' scarl sottoscritta in data 10/10/2017, registrata in data 11/01/2018 presso l'Ufficio Territoriale di Bari dell'Agenzia delle Entrate al n° 271;
- DGR 7 ottobre 2019, n. 1802 (BURP n. 123 del 25-10-2019).

Provvedimenti Agea

- Circolare Area Coordinamento prot. n. 4435 del 22/01/2018 "Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui
 al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni"
- Istruzioni operative AGEA Organismo Pagatore n. 3 Prot. n. ORPUM.2018.0004464 del 22/01/2018 "Istruzioni operative relative alle modalità di acquisizione della documentazione antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011, n. 159 e s.m.i. Procedura per la verifica antimafia".
- Istruzioni Operative Agea n. 25 prot. UMU/2015/749 del 30/04/2015 Oggetto: Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell'OP AGEA.

3. PRINCIPALI DEFINIZIONI

Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020 (AdG PSR): rappresenta il soggetto responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma ed è individuata nella figura del Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale.

Microimpresa: così come definita dall'Allegato I del Reg. (UE) 702/2014, del 24 giugno 2014 "Definizione di microimprese, piccole e medie imprese".

Conto corrente dedicato: conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario sul quale dovranno transitare tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa realizzazione dell'investimento sia di natura pubblica (contributo in conto capitale/conto interesse) che privata (mezzi propri o derivanti da linee di finanziamento bancario). L'utilizzo di questo conto permette la tracciabilità dei flussi finanziari.

Domanda di Sostegno (di seguito DdS): domanda di partecipazione a un determinato regime di sostegno.

Domanda di Pagamento (di seguito **DdP):** domanda presentata dal beneficiario, in seguito alla concessione del sostegno, per l'erogazione dello stesso nelle forme consentite (anticipazione, acconto per stato di avanzamento lavori –SAL- e saldo).

Fascicolo Aziendale cartaceo e informatico (FA): modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99, art. 9 co 1) riepilogativo dei dati aziendali, istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D.Lgs. 173/98, art. 14 c. 3).

FEASR: Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale istituito dal Reg.(UE)1305/2013.

Focus Area (FA): le priorità sono articolate in Focus Area che costituiscono obiettivi specifici.

Gruppi di Azione Locale (GAL): raggruppamenti di soggetti pubblici e privati, rappresentativi dei diversi contesti socio-economici, operanti su specifiche aree omogenee come definite dalla scheda di Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020.

Organismo Pagatore (OP): servizi e organismi degli Stati membri, incaricati di gestire e controllare le spese, di cui all'articolo 7, del regolamento (CE) n. 1306/2013, e in tale fattispecie AGEA.

Piano di Azione Locale (PAL): documento attraverso il quale il GAL traduce gli obiettivi in azioni concrete.

Priorità: gli obiettivi della politica di sviluppo rurale che contribuiscono alla realizzazione della Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, perseguiti tramite sei priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale di cui all'art. 5 Reg. (UE) n. 1305/2013 e all'art. 6 del Reg. (UE) n. 508/2014che, a loro volta, esplicitano i pertinenti obiettivi tematici del quadro comune (QSC) di cui all'art. 10 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

SIAN: sistema informativo unificato dei servizi del comparto agricolo, agroalimentare e forestale messo a disposizione dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dall'Agea, tramite il quale vengono gestite le domande di sostegno e pagamento relative agli interventi attuati a valere sul PSR per la Puglia 2014-2020.

V.C.M.: Valutazione e controllabilità delle Misure ex art. 62 Reg. (UE) n. 1305/2013.

Strategia di Sviluppo Locale (SSL): insieme coerente di operazioni rispondenti a obiettivi e bisogni locali che si attua tramite la realizzazione di azioni relative agli ambiti tematici individuati fra quelli indicati nella scheda di Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020.



La strategia di sviluppo locale è concepita ed eseguita da un gruppo di azione locale (GAL) e deve essere innovativa, integrata e multisettoriale.

4. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E FINALITÀ DELL'AVVISO E CONTRIBUTO A PRIORITÀ E FOCUS AREA DEL PSR 2014-2020

Il presente Avviso Pubblico è volto allo sviluppo d'impresa per attività extra agricole, favorendo in tal modo la creazione di posti di lavoro ed il rafforzamento del tessuto socio-economico, negli ambiti di attività con attinenza per lo sviluppo, la diversificazione e la qualificazione dell'offerta turistica locale.

L'Avviso Pubblico risponde principalmente al seguente fabbisogno di sviluppo di imprese extra-agricole innovative nei settori dei servizi e dell'artigianato emerso dall'analisi SWOT inserita nella Strategia di Sviluppo Locale.

L'Intervento concorre a soddisfare il fabbisogno FB.10 e contribuisce in modo diretto a soddisfare la Priorità 6 – "Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali" e la Focus Area (FA) 6B "stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali" e in modo indiretto la FA 6A –. "Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione".

5. LOCALIZZAZIONE

I progetti sostenuti dal presente Avviso Pubblico devono essere realizzati in unità locale delle imprese richiedenti localizzata nell'area territoriale di competenza del GAL coincidente con i territori dei comuni di: Canosa di Puglia, Gravina in Puglia, Minervino Murge, Poggiorsini, Ruvo di Puglia, Spinazzola.

6. RISORSE FINANZIARIE

Le Domande di Sostegno (di seguito denominate DdS) da presentarsi in adesione al presente Avviso Pubblico possono essere proposte unicamente nell'ambito del PAL 2014-2020 presentato dal GAL all'interno del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia.

Il sostegno è previsto per interventi di cui all'Azione 3 – Imprenditorialità:

Intervento 3.3 Sostegno agli investimenti nello sviluppo di attività extra agricole

Le risorse finanziarie attribuite al presente Avviso Pubblico sono pari ad euro 210.693,41.

Il Gruppo di Azione Locale Murgia Più s.c. a r.l. si riserva la facoltà di destinare risorse aggiuntive a quelle attualmente stanziate.

7. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare del sostegno le microimprese, regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese alla data di presentazione della DdS, che intendono realizzare un'iniziativa nell'ambito di uno dei codici ATECO ammissibili elencati nell'Allegato A, parte integrante del presente Avviso Pubblico, con sede operativa nel territorio dei comuni del GAL Murgia Più.

Le imprese beneficiarie devono risultare microimprese alla data di presentazione della domanda e per tutta la durata dell'operazione finanziata a norma dell'Allegato 1 - definizione di microimprese, piccole e medie imprese - del Reg.(UE) 702/2014, del 25 giugno 2014.



8. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Condizioni di ammissibilità relative ai beneficiari:

- a) i soggetti proponenti alla data di presentazione della DdS devono essere microimprese regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle Imprese;
- b) le iniziative ammissibili devono essere riferite ad unità locali ubicate nel territorio dei comuni afferenti al GAL Murgia Più S.c.a r.l.;
- c) i soggetti richiedenti gli aiuti devono preliminarmente essere iscritti all'Anagrafe delle Aziende Agricole tramite costituzione e aggiornamento del Fascicolo Aziendale, come previsto dal DM n. 162 del 12/01/2015 e ss.mm.ii;
- d) ciascun richiedente non può presentare più di una DdS, pena l'esclusione di tutte le DdS presentate;
- e) il soggetto richiedente non può far parte di altre compagini societarie che si candidano a ricevere il sostegno di cui al presente avviso Pubblico, pena l'esclusione di tutte le DdS presentate;
- f) possono presentare la DdS esclusivamente le imprese operanti o che prevedano di operare nei seguenti settori:
 - noleggio, vendita e riparazione di biciclette;
 - servizi di trasporto persone;
 - vendita di articoli per le attività outdoor;
 - sviluppo di software e servizi digitali in grado di migliorare l'utilizzo delle TIC nelle imprese e nella popolazione locale;
 - produzione e/o vendita di prodotti artigianali con elevato contenuto di tipicità e tradizionalità;
 - attività artigianali finalizzate ad innovare usi, materiali e prodotti, con il contributo significativo di attività di design, creatività e nuovi strumenti informatici;
 - attività di conservazione e restauro di beni culturali e di ripristino di tipologie edilizie tradizionali;
 - servizi nell'ambito della creatività, della promozione culturale;
 - servizi turistici e di incoming;
 - attività di ristorazione;
 - strutture ricettive;
 - attività produttive ed economiche basate sul riuso, riduzione degli sprechi e dei consumi energetici e per il riciclo di materiali e prodotti non agricoli;
 - attività di servizi in ambito socio-sanitario ed in favore delle fasce deboli della popolazione;

Nell'ambito delle suddette categorie, sono ammissibili esclusivamente i codici Ateco 2007 (classificazione delle attività economiche) di cui all'**Allegato A** al presente Avviso Pubblico.

- g) I soggetti richiedenti dovranno trovarsi nelle seguenti condizioni:
 - non aver subito condanne con sentenza passata in giudicato per delitti, consumati o tentati, o per reati contro la Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, o in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81/2008, o per reati di frode o sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del Codice Penale e di cui agli artt. 5, 6 e 12 della Legge n. 283/1962 (nei casi pertinenti);
 - ii. non aver subito sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d) D.Lgs. n. 231/01;
 - iii. non essere sottoposto a procedure concorsuali ovvero non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e/o non essere in presenza di un procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;



- iv. presenti regolarità contributiva e non sia destinatario di provvedimento di esclusione da qualsiasi concessione ai sensi dell'art. 2 comma 2 Regolamento regionale n. 31 del 2009;
- v. non essere stato, negli ultimi 2 anni, oggetto di revoca e recupero di benefici precedentemente concessi nell'ambito della stessa Tipologia d'intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del PSR 2007-2013, non determinati da espressa volontà di rinuncia, e ad eccezione dei casi in cui sia ancora in corso un contenzioso;
- vi. non essere destinatario di un vigente provvedimento di sospensione del finanziamento nell'ambito della stessa Tipologia d'intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del PSR 2007-2013;
- vii. non essere stato oggetto, nell'anno precedente, o nell'anno civile in corso, di provvedimenti di recupero delle somme liquidate, a mezzo escussione delle polizze fideiussorie nell'ambito della stessa tipologia d'intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del PSR 2007-2013;
- viii. non aver ancora provveduto al pagamento delle sanzioni comminate e/o della restituzione dei finanziamenti liquidati sulla base di provvedimenti provinciali e/o regionali adottati per cause imputabili al beneficiario nell'ambito del PSR 2014-2020 e/o PSR 2007-2013;
- ix. non aver ottenuto un contributo a valere su qualsiasi "fonte di aiuto" per la medesima iniziativa;
- x. non aver in atto contenziosi con il GAL Murgia Più s.c. a r.l.

Il mancato rispetto anche solo di una delle condizioni innanzi indicate comporta l'inammissibilità della domanda di sostegno.

Condizioni di ammissibilità relative alle domande:

- a) conseguimento del punteggio minimo di ammissibilità previsto dai criteri di selezione;
- b) rispetto del massimale previsto per gli aiuti "de minimis" di cui all'articolo 3 del Reg. UE n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013, che prevede un limite complessivo di aiuti "de minimis", concessi ad una "impresa unica", come definita dall'articolo 2, comma 2 del regolamento, non superiore a € 200.000,00 (euro duecentomila/00) nell'arco di tre esercizi finanziari (esercizio finanziario in corso e i due precedenti). Nel calcolo del massimale di cui sopra, rientrano anche gli aiuti concessi ai sensi dei seguenti regolamenti:
 - Reg. (UE) 1408/2013 "de minimis" agricolo;
 - Reg. (UE) 717/2014 "de minimis" pesca;
 - Reg. (UE) 360/2012 "de minimis" SIEG (Servizi di interesse economico generale).

In caso di superamento del massimale previsto, non potrà essere concesso l'aiuto neppure per la parte di contributo che eventualmente non ecceda tale massimale;

c) conformità rispetto a quanto previsto nel presente Avviso.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della DdS.

9. DICHIARAZIONI DI IMPEGNI ED OBBLIGHI

I soggetti richiedenti, al momento della sottoscrizione della DdS, devono assumere l'impegno a rispettare, in caso di ammissione a finanziamento, e pena l'esclusione degli aiuti concessi ed il recupero delle somme già erogate, le seguenti condizioni:

a. rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n 81/2008 e s.m.i;



- b. rispettare la Legge regionale n. 28/2006 Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare e del Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009;
- c. mantenere i requisiti di ammissibilità di cui al precedente paragrafo 8 per tutta la durata della concessione e degli impegni;

Inoltre il richiedente ha l'obbligo di:

- a. osservare le modalità ed i termini di esecuzione degli investimenti previsti dall'Avviso Pubblico, dal provvedimento di concessione e dagli atti ad esso conseguenti;
- b. osservare le modalità ed i termini di esecuzione degli investimenti previsti dalla normativa urbanistica, ambientale, paesaggistica vigente e dai vincoli di altra natura eventualmente esistenti;
- c. osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli investimenti ammissibili al presente intervento, secondo quanto previsto dal presente Avviso Pubblico, dal provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati;
- d. mantenere la destinazione d'uso dei beni oggetto di aiuto per almeno cinque anni a partire dalla data di erogazione del saldo;
- e. nel caso di ammissione a finanziamento di progetti di importo superiore all'importo massimo ammissibile, il beneficiario ha l'obbligo di realizzare l'intero progetto approvato, pena la revoca del contributo, i cui interventi saranno tutti oggetto di accertamenti finali. La spesa eccedente sarà a totale carico del beneficiario.
- f. produrre, in caso esito positivo del procedimento istruttorio, apposita dichiarazione con la quale si attesta che, per la realizzazione degli interventi di cui alla DdS, non ha ottenuto, né richiesto, altri contributi pubblici/detrazioni fiscali, e si impegna, in caso di ammissione a finanziamento, a non richiedere altri contributi pubblici/detrazioni fiscali per gli interventi oggetto di beneficio;
- g. attivare, prima dell'avvio degli interventi ammessi ai benefici, o della presentazione della prima DdP, un conto corrente dedicato, intestato al soggetto beneficiario. Su tale conto dovranno transitare tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa realizzazione degli interventi, sia di natura pubblica che privata (mezzi propri o derivanti da linee di finanziamento bancario);
- h. effettuare iscrizione nel registro delle imprese con pertinente codice ATECO compreso tra quelli riportati nell'**Allegato A**;
- custodire in sicurezza i documenti giustificativi di spesa dell'operazione ammessa a cofinanziamento, al fine di permettere in qualsiasi momento le verifiche in capo ai competenti organismi. Tale custodia dovrà essere assicurata almeno fino a cinque anni dalla data di erogazione del saldo del contributo concesso;
- j. rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento all'utilizzo del logo dell'Unione Europea, specificando il Fondo di finanziamento, la Misura/Sottomisura/Intervento, secondo quanto previsto dalla vigente normativa europea e nello specifico, attenendosi alle indicazioni del documento "Obblighi di informazione e pubblicità - Linee guida per i beneficiari" dalla Regione Puglia;
- k. comunicare al GAL Murgia Più s.c. a r.l. eventuali variazioni del programma di investimenti approvato, fatto salvo quanto previsto dal presente Avviso Pubblico in relazione a varianti;



- I. consentire ed agevolare i controlli e le ispezioni disposte dagli organismi deputati alla verifica ed al controllo ed inoltre a fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il personale, la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quanto necessario;
- m. mantenere, nei cinque anni successivi alla data di erogazione del saldo del contributo concesso, le condizioni alla base dell'attribuzione del punteggio.

Nel provvedimento di concessione del sostegno e in eventuali altri atti ad esso collegati, potranno essere individuati ulteriori impegni e/o obblighi a carico dei beneficiari qualora scaturenti dalla normativa tempo per tempo vigente.

A seguito della concessione del sostegno si procederà alla verifica dei suddetti impegni ed obblighi nel corso dei controlli amministrativi e in loco delle domande di pagamento, come previsto dal Reg. (UE) n. 809/2014. In caso di inadempienza, saranno applicate specifiche sanzioni che possono comportare riduzione graduale/esclusione/decadenza del sostegno. Il regime sanzionatorio che disciplina le tipologie di sanzioni correlate alle inadempienze è definito con DGR 7 ottobre 2019, n. 1802 (BURP n. 123 del 25-10-2019).

10.TIPOLOGIA DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI

Le tipologie di intervento e i costi ammissibili sono definiti dagli artt. 65 e 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e dagli artt. 45 e 19 par. 1 lett. a) punto *ii*) e lett. b) del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

- a) opere murarie ed assimilabili per adeguamento, rifunzionalizzazione e/o miglioramento di beni immobili ad uso dell'attività d'impresa, esclusi gli ampliamenti delle volumetrie;
- b) acquisto di nuovi arredi, macchinari ed attrezzature;
- c) acquisto di mezzi mobili targati, solo se strettamente funzionali e pertinenti rispetto all'attività ammissibile svolta dall'impresa, rientranti nelle seguenti tipologie: autocarri, autovetture furgonate (prive di sedili posteriori) immatricolate come autocarro, autoveicoli adibiti al trasporto collettivo di persone (aventi capacità superiore a nove posti compreso il conducente);
- d) investimenti immateriali in acquisizione o sviluppo di programmi informatici, acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa; per un importo massimo complessivo di spesa ammissibile pari ad Euro 5.000,00;
- e) spese generali strettamente funzionali alla realizzazione del progetto, ed in particolare consulenze per la progettazione e la rendicontazione, spese per la fidejussione bancaria a garanzia dell'anticipo richiesto, spese bancarie relative al conto corrente esclusivamente dedicato al progetto, spese inerenti gli obblighi di informazione e pubblicità. Le spese generali sono ammissibili nei limiti del 12% della spesa ammessa di cui alla precedente voce a) e del 6% della spesa ammessa di cui alle precedenti voci b), c) e d).

In conformità con l'art. 60 par. 2 del Reg. (UE) 1305/2013, in caso di ammissibilità agli aiuti, l'eleggibilità delle spese di cui sopra decorre dalla data di presentazione della DdS, ad eccezione di quelle propedeutiche alla presentazione della stessa (progettazione, acquisizione di autorizzazioni, ecc.), l'ammissibilità delle quali decorre dalla data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico.

L'impresa beneficiaria deve avere la piena disponibilità dell'immobile dove svolge l'attività, nonché la piena disponibilità dei beni agevolati e gli stessi devono essere utilizzati esclusivamente dall'impresa beneficiaria.



Tutte le spese sostenute dovranno essere attestate da idonei documenti giustificativi di spesa. Nel caso in cui, a consuntivo, il totale delle spese effettivamente sostenute e ritenute ammissibili risulti inferiore alla spesa ammessa, il contributo sarà ridotto in misura corrispondente.

In sede di accertamento dello stato finale dei lavori, l'importo massimo delle spese generali sostenute è ricondotto alla percentuale indicata in base alla spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile.

Per quanto non specificatamente indicato nel presente articolo, in merito all'ammissibilità e ai metodi di rendicontazione delle spese, si rimanda a quanto previsto nelle Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014 – 2020 e s.m.i. emanate dal MiPaaf sulla base dell'intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016 e nel provvedimento di concessione del sostegno.

10.1 IMPUTABILITÀ, PERTINENZA, CONGRUITÀ E RAGIONEVOLEZZA

Nell'ambito delle suddette tipologie di investimenti, le singole voci di spesa per risultare ammissibili dovranno:

- essere imputabili ad un'operazione finanziata, ossia vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l'intervento concorre;
- essere pertinenti rispetto all'operazione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'operazione stessa;
- essere congrue rispetto all'operazione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
- essere necessarie per attuare l'operazione oggetto della sovvenzione;
- essere completamente tracciate attraverso specifico conto corrente dedicato intestato al beneficiario.

Il progetto d'investimento iniziale deve essere organico e funzionale, da solo idoneo a conseguire gli obiettivi produttivi prefissati dal soggetto richiedente ed indicati nella DdS.

Nel caso di investimenti riguardanti la realizzazione di opere edili e affini i prezzi unitari elencati nel computo metrico estimativo non potranno essere di importo superiore a quello riportato nel *Listino prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia* in vigore alla data di presentazione della DdS.

Per le voci di spesa non comprese nel *Listino prezzi regionale*, è prevista una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno 3 preventivi di spesa, emessi da fornitori diversi in concorrenza, non riconducibili ad un unico centro decisionale, e riportanti nei dettagli l'oggetto della fornitura.

I preventivi devono essere confrontabili (riguardare beni con caratteristiche tecniche e funzionali analoghe) e devono riportare l'oggetto della fornitura e l'elenco analitico dei diversi componenti oggetto della fornitura complessiva con i relativi prezzi unitari. Il preventivo selezionato sarà quello ritenuto più idoneo, per parametri tecnico-economici e per costi/benefici.

Analogamente si dovrà procedere per quanto riguarda le spese afferenti agli onorari dei consulenti e tecnici. In merito alla procedura di selezione di consulenti e tecnici, si precisa che è necessario che nelle offerte siano dettagliate le prestazioni professionali necessarie, a partire dalla redazione del progetto e sino alla realizzazione e rendicontazione dello stesso.

I richiedenti gli aiuti devono eseguire le procedure di selezione di consulenti e tecnici preliminarmente al conferimento dell'incarico.



A tale scopo, è necessario fornire una breve relazione tecnico/economica illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido, a firma congiunta del richiedente e del tecnico incaricato e per la scelta del/i consulente/i e/o tecnico/i, a sola firma del richiedente.

In ogni caso, i tre preventivi devono essere:

- indipendenti (forniti da tre fornitori differenti e in concorrenza);
- comparabili (riguardanti beni con caratteristiche tecniche e funzionali analoghe);
- competitivi rispetto ai prezzi di mercato.

Gli importi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo.

In nessun caso è consentita la revisione in aumento dei prezzi, con riferimento agli importi unitari o complessivi proposti e successivamente approvati.

Per le voci di spesa afferenti ad impianti o processi innovativi e per le quali non sia possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra loro, è necessario presentare una relazione tecnica illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto.

10.2 LEGITTIMITÀ E TRASPARENZA DELLA SPESA

Ai fini della legittimità e della corretta contabilizzazione delle spese, sono ammissibili i costi effettivamente sostenuti dal beneficiario che siano identificabili e verificabili nell'ambito dei controlli amministrativi e in loco previsti dalla regolamentazione comunitaria.

Una spesa, per essere considerata ammissibile, oltre ad essere riferita ad operazioni individuate sulla base dei criteri di selezione del presente Avviso, deve essere eseguita nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile all'operazione considerata. In conformità all'art. 66 del Reg. (UE) n. 1305/2013, è necessario che i beneficiari del contributo "adoperino un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all'intervento" secondo le disposizioni in materia impartite dall'AdG del PSR Puglia 2014/2020.

Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente ed integralmente sostenute dal beneficiario finale e devono corrispondere a "pagamenti effettuati", comprovati da fatture e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.

Per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l'emissione di fattura, ogni documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità.

Prima dell'avvio degli interventi ammessi ai benefici, dovrà essere attivato un conto corrente dedicato intestato al soggetto beneficiario, nel rispetto di quanto stabilito al punto g) del paragrafo 9 "Impegni e Dichiarazioni".

10.3 LIMITAZIONI E SPESE NON AMMISSIBILI

In linea generale non sono ammissibili le spese che non rientrano nelle categorie previste nel presente Avviso Pubblico, le spese relative a lavori e/o interventi realizzati prima della data di presentazione della DdS, le spese sostenute oltre il termine previsto per la rendicontazione o quietanzate successivamente alla scadenza dei termini previsti per la rendicontazione. Non sono ammissibili tutte le spese che non hanno attinenza o



che hanno una funzionalità solo indiretta al Piano di Sviluppo Aziendale e/o riconducibili a normali attività di funzionamento.

Nello specifico, tenuto anche conto dell'art. 69, comma 3, del Reg. (UE) n. 1303/2013, non sono ammissibili al sostegno di cui al presente Intervento:

- gli investimenti di mera sostituzione ovvero il semplice cambiamento di un bene strumentale (attrezzatura, impianto) obsoleto con uno nuovo di analoga tecnologia costruttiva e funzionale;
- l'acquisto di beni e di materiale usato;
- l'acquisto di immobili;
- gli interventi realizzati e/o i beni e servizi acquistati in data antecedente alla presentazione della DdS;
- le tasse e spese amministrative;
- tutte le spese non capitalizzate, ad eccezione delle spese generali;
- le spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate ed indipendentemente dal settore in cui opera l'impresa;
- i titoli di spesa regolati in contanti o con mezzi di pagamento non tracciabili;
- gli acquisti infragruppo, gli acquisti da soci o amministratori dell'impresa beneficiaria/proponente, da coniugi, parenti o affini entro il secondo grado di uno dei soci o amministratori dell'impresa beneficiaria anche nel caso in cui il rapporto sussista con un soggetto che rivesta il ruolo di amministratore o socio dell'impresa fornitrice;
- non sono ammissibili le forniture "chiavi in mano": fornitura effettuata da un unico fornitore che realizzi l'intero investimento o lotti funzionali dello stesso occupandosi di tutte le fasi di realizzazione;
- nel caso di opere murarie con destinazione promiscua, i costi comuni (fondamenta, strutture portanti, coperture ecc.) devono essere proporzionalmente imputati ai locali utilizzati per l'attività d'impresa e l'importo inerente l'investimento da agevolare deve risultare da perizia giurata;
- non sono ammissibili beni non strettamente funzionali e non ad uso esclusivo dell'attività d'impresa;
- i beni non durevoli, quali ad esempio i materiali di consumo a ciclo breve che non possono rispettare quanto stabilito all'art. 71 del Reg. CE 1303/2013 (beni con durata inferiore a 5 anni a partire dal pagamento finale al beneficiario, corrispondente alla data di erogazione del saldo), e le altre spese inerenti l'esercizio dell'attività;
- interessi passivi e gli oneri meramente finanziari;
- imposta sul valore aggiunto (IVA) salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

Nel corso dell'esame istruttorio le spese ammissibili potranno essere rideterminate, ad insindacabile giudizio del GAL, sulla base delle verifiche volte ad accertare la completezza, la congruità e la funzionalità degli investimenti e delle spese previste rispetto alle esigenze dell'iniziativa. Tali verifiche potranno comportare l'eventuale riduzione delle spese ammissibili.



11 Ammissibilità ed eleggibilità delle spese, dei documenti giustificativi e modalità di pagamento delle spese

Ai fini dell'ammissibilità delle spese il riferimento, in generale, è costituito dalle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale e a interventi analoghi" del MiPAAF - Dipartimento delle Politiche Competitive, del Mondo Rurale e della Qualità – SVIRIS II vigenti alla data di pubblicazione dell'Avviso Pubblico e dei conseguenti provvedimenti di concessione dei benefici.

In tutti i casi, lo stato di avanzamento lavori finalizzato all'erogazione di acconto sul contributo concesso, nonché la contabilità finale degli stessi, finalizzata all'erogazione del saldo, devono essere supportati da documenti giustificativi di spesa.

I beneficiari degli aiuti devono produrre a giustificazione delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi:

- titolo di spesa dettagliato,
- titolo di pagamento;
- dichiarazione di quietanza liberatoria delle ditte esecutrici o fornitrici di beni e servizi.

Per consentire la tracciabilità dei pagamenti connessi alla realizzazione degli interventi ammessi agli aiuti, i beneficiari degli stessi devono effettuare obbligatoriamente i pagamenti in favore delle ditte fornitrici di beni e/o servizi o dei lavoratori aziendali o extra aziendali assunti per l'esecuzione degli stessi con le seguenti modalità:

- a. Bonifico bancario o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento, nonché la stampa dell'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostra l'avvenuta transazione.
- b. Assegno bancario. Tale modalità può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento. Nel caso di pagamenti effettuati con assegno bancario va presentata copia dell'assegno con la traenza rilasciata dall'istituto di credito.
- c. Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto, in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).
- d. **MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso)**. Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice).



e. **Pagamenti effettuati tramite il modello F24** relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

In nessun caso sono consentiti pagamenti in contanti e con mezzi di pagamento diversi da quelli innanzi elencati.

<u>Tutti i pagamenti (compresi quelli effettuati con modello F24) riguardanti la realizzazione degli interventi devono transitare attraverso l'apposito "conto corrente dedicato" intestato alla ditta beneficiaria, pena la non ammissibilità al sostegno delle stesse.</u>

Il GAL istituirà un adeguato sistema (es. annullamento della fattura tramite timbratura, riconciliazione della fattura tramite attribuzione CUP o scritture equipollenti, tracciatura della fattura, ecc.) atto a prevenire che le fatture e/o documenti contabili equivalenti possano, per errore o per dolo, essere presentate a rendicontazione sul medesimo o su altri Programmi, cofinanziati dall'UE o da altri strumenti finanziari.

Per le spese propedeutiche alla presentazione della DdS (progettazione, acquisizione autorizzazioni, ecc.), è consentito l'utilizzo di un conto corrente non dedicato, a condizione che lo stesso sia intestato al beneficiario degli aiuti e che le operazioni siano perfettamente identificabili e riconducibili ai documenti giustificativi di spesa.

12 TIPOLOGIA ED ENTITÀ DEL SOSTEGNO PUBBLICO

L'investimento ammissibile agli aiuti è di euro 70.000,00, riferito comunque ad un piano di sviluppo aziendale organico e funzionale nel rispetto delle finalità dichiarate nel progetto.

Il sostegno è concesso sotto forma di contributo in conto capitale attraverso l'aliquota contributiva del 50%, calcolata sulla spesa ammessa a finanziamento.

Nel caso di ammissione a finanziamento di progetti di importo superiore a € 70.000,00, la spesa eccedente sarà a totale carico del beneficiario, il quale ha l'obbligo di realizzare l'intero progetto approvato, pena la revoca del contributo, i cui interventi saranno tutti oggetto di accertamenti finali.

13 MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

I soggetti che intendono partecipare al presente Avviso Pubblico, preliminarmente alla compilazione della DdS, sono obbligati alla costituzione e/o all'aggiornamento del fascicolo aziendale, compreso l'inserimento del titolo di disponibilità dell'immobile oggetto dell'intervento ove disponibile, secondo le disposizioni dello stesso OP AGEA e le funzionalità disponibili nel portale SIAN e provvedere a delegare il tecnico incaricato all'accesso al proprio fascicolo aziendale mediante compilazione del **Modello 1** ed alla compilazione della domanda di sostegno mediante la compilazione del **Modello 2** allegati al presente Avviso pubblico. Gli stessi modelli dovranno essere inviati entro e non oltre le **ore 12:00 del giorno 20/07/2020** alla Regione Puglia, all'attenzione del responsabile del servizio informatico sig. Nicola Cava, al seguente indirizzo: n.cava@regione.puglia.it ed al GAL Murgia Più scarl all'indirizzo di posta elettronica certificata: galmurgiapiu@pec.it.

Le DdS devono essere compilate, stampate e rilasciate utilizzando le funzionalità disponibili sul portale SIAN.



La DdS rilasciata nel portale SIAN deve essere firmata dal richiedente ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000.

I termini di operatività del portale SIAN sono fissati alla data del 20/07/2020 (termine iniziale) e alle ore 12:00 del giorno 03/08/2020 (termine finale) che rappresenta anche il termine ultimo per il rilascio della DdS sul portale SIAN.

La DdS, con tutti gli allegati in formato PDF, deve pervenire al GAL Murgia Più esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: galmurgiapiu@pec.it entro e non oltre le ore 12.00 del 05/08/2020, pena la irricevibilità della DdS.

Ove strettamente necessario, per esigenze relative alla dimensione dei files allegati, è possibile inviare la DdS suddividendo gli allegati su più invii di PEC, dandone evidenza nel testo della stessa (es. invio n. 1 di n.), fermo restando che saranno prese in considerazione, ai fini della ricevibilità, solo ed esclusivamente le PEC pervenute entro il summenzionato termine ultimo.

La PEC di invio della DdS e di tutti gli allegati dovrà avere le seguenti caratteristiche:

Oggetto: PSR PUGLIA 2014-2020 - Sottomisura 19.2 - GAL Murgia Più - Intervento 3.3

Testo della PEC:

Intervento 3.3 Sostegno agli investimenti nello sviluppo di attività extra agricole

Domanda di sost	tegno n	presentata	da,	via,	CAP,	Comune
Telefo	ono	– email				

Eventuali domande di sostegno inviate per posta, su supporto cartaceo, oppure, oltre i termini di scadenza saranno ritenute irricevibili, saranno inoltre ritenute irricevibili le domande che presenteranno file non leggibili o danneggiati.

Il GAL non si assume alcuna responsabilità circa la mancata o tardiva ricezione della PEC contenente la DdS e la documentazione prevista dall'Avviso.

Ai fini della verifica del rispetto del termine ultimo per la ricezione della DdS e dei relativi allegati, faranno fede esclusivamente la data ed ora risultanti dalla PEC pervenuta al GAL.

14 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO

La DdS rilasciata nel portale SIAN, debitamente firmata in ogni sua parte ai sensi dell'art. 38 del 445/2000, deve essere corredata obbligatoriamente della seguente documentazione:

14.1 DOCUMENTAZIONE DI CARATTERE GENERALE

- a. attestazione di rilascio della DdS sul portale SIAN;
- copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante del richiedente il sostegno;
- c. dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal rappresentante legale sul possesso dei requisiti del richiedente il sostegno e sul rispetto degli impegni ed obblighi previsti dal presente Avviso Pubblico, (Modello 3);
- d. documento di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.);



- e. dichiarazione attestante lo stato di Microimpresa (Modello 4)
- f. dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, sugli aiuti *de minimis* ottenuti nel triennio antecedente alla data di presentazione della domanda e della situazione di compatibilità (Modello 5);
- g. visura camerale ordinaria ed inoltre certificato camerale di vigenza, in corso di validità;
- h. copia conforme dell'atto costitutivo e statuto, ove previsto;
- i. piano di sviluppo aziendale (Modello 6);
- j. nell'ipotesi di DdS presentata da società: copia della deliberazione del consiglio di amministrazione se previsto o atto sottoscritto da parte degli altri soci, che approva il progetto ed autorizza il rappresentante legale alla presentazione della DdS;
- k. attestazione INPS del numero occupati o Libro Unico del Lavoro da cui si evince il numero di effettivi corrispondenti al numero di unità lavorative/anno (ULA) che durante tutto l'esercizio oggetto di rilevamento, hanno lavorato nell'impresa;
- I. bilancio, allegati ed attestazione dell'invio telematico, riferito all'ultimo esercizio contabile approvato prima della sottoscrizione della DdS. Nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, ultima Dichiarazione dei Redditi presentata;
- m. visura catastale dell'immobile individuato per la realizzazione dell'intervento. L'immobile individuato dovrà essere ad uso esclusivo dell'impresa richiedente; non sono ammessi ai benefici interventi su fabbricati condotti in comodato d'uso.

I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua (art. 4 Allegato I del Reg. (UE) 702/2014, del 24 giugno 2014 "Definizione di microimprese, piccole e medie imprese"). Essi sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

14.2 DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA SPECIFICA ATTIVITÀ DEL PROGETTO PROPOSTO

- n. ove pertinente, dichiarazione sostitutiva di notorietà rilasciata da un tecnico abilitato e iscritto al corrispondente albo professionale, attestante che l'immobile oggetto dell'intervento è un fabbricato di interesse storico. I fabbricati dichiarati di interesse storico devono ricadere necessariamente in zona omogenea A1, A2, o A3 del vigente strumento urbanistico comunale, ovvero devono essere oggetto di specifico provvedimento di vincolo da parte della competente soprintendenza, ovvero censiti dal PPTR;
- o. ove pertinente, evidenza dell'iscrizione nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese prevista per le start-up innovative e per le PMI innovative;
- p. quadro economico riepilogativo del piano degli investimenti proposto, comprese le spese generali, corredato da:
 - computo metrico estimativo analitico nel caso di opere edili ed assimilabili (timbrato e firmato da tecnico abilitato e iscritto all'albo), con relativo elenco prezzi;



- preventivi di spesa in forma analitica di almeno tre operatori economici concorrenti (forniti su carta intestata, debitamente datati e firmati);
- almeno tre preventivi per gli onorari dei consulenti e tecnici (forniti su carta intestata, debitamente datati e firmati);
- relazione giustificativa riportante le motivazioni della scelta operata sui preventivi, redatta e sottoscritta da tecnico abilitato ed iscritto all'albo e dal richiedente i benefici;
- q. elaborati progettuali consistenti in:
 - relazione tecnica sottoscritta da tecnico abilitato e iscritto all'ordine professionale (soltanto nel caso in cui siano previste opere murarie e/o impianti);
 - planimetria riportante l'ubicazione degli interventi previsti;
 - piante, sezioni, prospetti, adeguatamente quotati nel caso di interventi su fabbricati, riportanti lo stato di fatto e lo stato di progetto (soltanto nel caso in cui siano previste opere murarie e/o impianti);
 - layout;
 - documentazione fotografica dell'immobile oggetto di intervento, riportante lo stato di fatto, con indicazione, in planimetria, dei punti di scatto (soltanto nel caso in cui siano previste opere murarie e/o impianti).
- r. ove pertinente, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa da tecnico abilitato e iscritto all'albo, circa l'utilizzo di materiali e/o beni certificati per il ridotto impatto ambientale, con indicazione delle specifiche etichette ambientali e del dettaglio di spesa prevista. Le etichette ambientali devono essere riconducibili alle norme UNI EN ISO 14024 e 14025, e nello specifico saranno considerate valide, ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dal relativo criterio di selezione, esclusivamente le seguenti: Ecolabel, PEFC, FSC, Blauer Engel, Nordic Swan o White Swan, Umweltzeichen, Miliekeur, Aenor Medio Ambiente, NF Environnement, Green Seal, Oeko-Tex Standard, Canada Environmental Choice, Eco Mark, Natureplus, ANAB-ICEA, EPD o DAP;
- s. ove pertinente, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa da tecnico abilitato e iscritto all'albo, relativa all'installazione di tecnologie per il risparmio energetico e/o per l'utilizzo di energie da fonti rinnovabili, alla riqualificazione energetica dell'immobile, all'acquisto di beni strumentali a basso consumo energetico, con indicazione delle specifiche tecniche e del dettaglio di spesa prevista. Ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dal relativo criterio di selezione, sono ammessi esclusivamente gli interventi rientranti nel Decreto interministeriale 19 febbraio 2007 che stabilisce le detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1, comma 349 e ss. mm. ii., nonché l'acquisto di beni strumentali aventi classe di consumo energetico A++ o superiore;
- p. lettera di trasmissione (redatta secondo il Modello 7) firmata dal legale rappresentante del proponente, con firma digitale, o in alternativa ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000, nella quale si certifica che la documentazione trasmessa è conforme agli originali conservati presso la sede legale e contenente l'elenco dei documentiaà che si allegano.



15 CRITERI DI SELEZIONE

Ai fini dell'ammissibilità agli aiuti della tipologia di operazione, sono previsti i seguenti criteri di selezione:

Criterio	Valori	Punteggio					
1. Caratteristiche della micro-impresa.							
Start-up innovativa o PMI innovativa, come desumibile da iscrizione alle apposite sezioni speciali del Registro delle imprese		0					
		10					
La sede operativa della micro-impresa, come desumibile dal piano degli investimenti,	NO	0					
è ubicata in fabbricato di interesse storico.		10					
Punteggio massimo attribuibile							
Punteggio minimo di ammissibilità							
2. Caratteristiche del progetto							
vestimento prevede l'utilizzo di materiali certificati per il basso impatto	NO	0					
ambientale	SI	2					
L'investimento prevede l'installazione di tecnologie per il risparmio energetico e per l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili		0					
		2					
Punteggio massimo attribuibile							
Punteggio minimo di ammissibilità							
Punteggio complessivo massimo attribuibile a ciascuna DdS							
Punteggio complessivo minimo di ammissibilità a ciascuna DdS							

L'applicazione dei criteri di selezione sopra elencati avverrà secondo le seguenti specifiche di dettaglio.

• "La sede operativa della micro-impresa, come desumibile dal piano degli investimenti previsti dall'intervento 3.3, è ubicata in fabbricato di interesse storico"

Si considerano fabbricati di interesse storico quelli aventi peculiarità di interesse storico come risultante da apposita dichiarazione tecnica e ricadenti in zona omogenea A1, A2, o A3 del vigente strumento urbanistico comunale, ovvero quelli oggetto di specifico provvedimento di vincolo da parte della competente soprintendenza, ovvero quelli censiti dal PPTR.

• L'investimento prevede l'utilizzo di materiali certificati per il basso impatto ambientale

Il criterio si applica sia all'acquisto di materiali edili che di beni strumentali. Le etichette ambientali devono essere riconducibili alle norme UNI EN ISO 14024 e 14025, e nello specifico saranno considerate valide, ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dal criterio di selezione, esclusivamente le seguenti: Ecolabel, PEFC, FSC, Blauer Engel, Nordic Swan o White Swan, Umweltzeichen, Miliekeur, Aenor - Medio Ambiente, NF Environnement, Green Seal, Oeko-Tex Standard, Canada Environmental Choice, Eco Mark, Natureplus, ANAB-



ICEA, EPD o DAP. Il criterio di selezione si intende soddisfatto se la spesa prevista per l'acquisto dei suddetti materiali e/o beni strumentali, al netto delle spese di posa in opera e delle spese tecniche, risulta essere d'importo pari ad almeno il 25% dell'investimento complessivo ammissibile.

 L'investimento prevede l'installazione di tecnologie per il risparmio energetico e per l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili.

Il criterio si applica sia all'installazione di tecnologie per il risparmio energetico e/o per l'utilizzo di energie da fonti rinnovabili, che alla riqualificazione energetica dell'immobile, nonché all'acquisto di beni strumentali a basso consumo energetico. Ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dal criterio di selezione, sono ammessi esclusivamente gli interventi rientranti nel Decreto interministeriale 19 febbraio 2007 che stabilisce le detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1, comma 349 e ss. mm. ii., nonché l'acquisto di beni strumentali aventi classe di consumo energetico A++ o superiore. Il criterio di selezione si intende soddisfatto se la spesa prevista per i suddetti interventi, al netto delle spese tecniche, risulta essere d'importo pari ad almeno il 25% dell'investimento complessivo ammissibile.

In caso di ex-aequo, ovvero nei casi di parità di punteggio, sarà data priorità in graduatoria al progetto il cui importo sia minore. In caso di ulteriore parità, sarà data priorità alla domanda di sostegno la cui PEC risulta essere pervenuta per prima al GAL (farà fede la data e l'ora risultante sulla PEC ricevuta dal GAL). Infine, in caso di ulteriore parità, sarà data priorità alla domanda presentata dal richiedente sostegno (titolare o legale rappresentante) con minore età anagrafica.

16 Verifica di ricevibilità

Le DdS pervenute saranno preliminarmente sottoposte alla verifica di ricevibilità, che riguarderà i seguenti aspetti:

- avvenuto rilascio della domanda di sostegno (DdS) entro il termine stabilito al paragrafo 13;
- presentazione della DdS e della documentazione allegata entro il termine stabilito al paragrafo 13;
- modalità di invio della documentazione conforme a quelle previste al paragrafo 13;
- avvenuta sottoscrizione della DdS da parte del richiedente;
- completezza della documentazione di cui al paragrafo 14.

La verifica può avere esito positivo o negativo. Costituisce motivo di irricevibilità, e quindi di esclusione, il mancato rispetto anche di uno solo dei suddetti aspetti. Gli esiti della verifica di ricevibilità, con la relativa motivazione, saranno comunicati a mezzo PEC ai titolari delle DdS.

In caso di esito positivo, l'istanza è giudicata ricevibile ed è quindi avviata alle successive verifiche di ammissibilità. L'esito positivo della verifica di ricevibilità non costituisce titolo di ammissione al finanziamento, e non comporta alcun obbligo di erogazione del sostegno da parte del GAL, né configura la maturazione di alcun diritto a ricevere il sostegno da parte dei titolari delle DdS, in quanto la definitiva ammissione al sostegno è subordinata all'esito positivo delle successive fasi istruttorie.

In caso di esito negativo, l'istanza è ritenuta irricevibile e non viene sottoposta ai controlli di ammissibilità. Si procede alla comunicazione di preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 10bis della L- 241/90, comunicando le motivazioni della irricevibilità a mezzo PEC. Contro tale atto, l'interessato può presentare osservazioni e memorie difensive, nei modi e nei termini indicati nel preavviso stesso.



Avverso il provvedimento di irricevibilità, invece, i richiedenti possono presentare ricorso secondo le modalità indicate al paragrafo 19 del presente Avviso.

17 ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA E PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE

In fase di avvio dell'istruttoria tecnico-amministrativa sarà emessa comunicazione di avvio del procedimento, la quale indicherà la data entro cui lo stesso dovrà concludersi.

La verifica di ammissibilità della DdS - art. 48 Reg. (Ue) n. 809/2014 - consiste nell'istruttoria tecnico-amministrativa della stessa e del relativo progetto di interventi. Essa è eseguita sulle sole DdS ricevibili e riguarda i seguenti aspetti:

- 1. l'attribuzione dei punteggi previsti dai criteri di selezione e delle relative priorità. Il mancato raggiungimento del punteggio minimo determina la non ammissibilità della DdS;
- verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dall'Avviso Pubblico (ivi compreso il raggiungimento del punteggio minimo), verifica della completezza e conformità della documentazione trasmessa (es. presenza di timbri e firme dove richiesti). Il mancato possesso dei requisiti determina la non ammissibilità della DdS, fatti salvi i casi di errore palese a la conseguente applicazione del soccorso istruttorio;
- 3. la veridicità delle dichiarazioni e applicazioni dell'art. 60 del Reg. (UE) n. 1306/2013. Il riscontro di dichiarazioni non veritiere determina la non ammissibilità ai benefici;
- 4. l'ammissibilità degli interventi proposti, in coerenza con gli interventi ammissibili dall'Avviso Pubblico e la loro fattibilità tecnica e sostenibilità economica; esame della corrispondenza delle spese previste dal progetto alle tipologie di costi ammissibili dettagliati nell'Avviso Pubblico; valutazione della imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza delle spese proposte;

La documentazione inviata congiuntamente alla DdS deve, sin dal momento della presentazione, essere completa. Il GAL potrà richiedere integrazioni e/o precisazioni.

Il GAL si riserva, inoltre, la facoltà di richiedere ulteriore documentazione, sia di carattere amministrativo che di carattere tecnico e/o economico rispetto a quella prevista dall'Avviso Pubblico, stabilendo, a proprio insindacabile giudizio, un termine congruo e perentorio per la presentazione della medesima. La verifica si conclude con la definizione degli interventi e delle spese ammissibili.

Complessivamente, le verifiche di ammissibilità possono avere esito positivo o negativo. In caso di esito positivo all'istanza è attribuito il punteggio determinato con conseguente collocazione nella graduatoria. In caso di esito negativo, l'istanza è giudicata non ammissibile, previa comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 bis. Con il preavviso di rigetto si comunicano - all'interessato e per iscritto - i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza presentata (a seguito delle verifiche di ammissibilità), così da consentire all'interessato di esprimere osservazioni e/o presentare documenti ritenuti idonei a indirizzare l'iter decisionale del GAL verso un esito favorevole.

Avverso l'esito negativo, si potrà presentare richiesta di riesame nei termini e nelle modalità consentite dalla normativa. In caso di conferma dell'esito negativo, si procederà all'esclusione delle DdS dai benefici con apposito provvedimento avverso il quale i richiedenti potranno presentare ricorso secondo quanto stabilito nel paragrafo 19 del presente Avviso.

L'inserimento in posizione utile nella graduatoria non costituisce titolo di ammissione al finanziamento, e non comporta alcun obbligo di erogazione del sostegno da parte del GAL, né configura la maturazione di



alcun diritto a ricevere il sostegno da parte dei titolari delle DdS, in quanto la definitiva ammissione al sostegno è subordinata all'esito positivo delle successive fasi istruttorie.

Per le DdS collocate in posizione utile nella graduatoria, il GAL chiederà la seguente documentazione – ove non già acquisita – necessaria per l'adozione del provvedimento di concessione del sostegno, da trasmettere a mezzo PEC a galmurgiapiu@pec.it entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione:

- copia del titolo di proprietà o di possesso degli immobili oggetto dell'intervento, nelle forme previste dalla legge. In caso di conduzione in affitto il contratto deve avere una durata residua di almeno otto anni alla data di presentazione della DdS (compreso il periodo di rinnovo automatico). Non sono ammessi ai benefici interventi su fabbricati condotti in comodato d'uso;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal proprietario dell'immobile, con la quale rinuncia alle ipotesi di recesso anticipato previste dalla normativa vigente, per un periodo tale da garantire la durata del contratto per almeno cinque anni dalla data di erogazione del saldo;
- ove pertinente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal proprietario/comproprietario dell'immobile con cui autorizza il proponente ad effettuare le opere murarie ed assimilabili per adeguamento, rifunzionalizzazione e/o miglioramento di beni immobili ad uso dell'attività d'impresa;
- 4. limitatamente ai progetti che prevedono opere edili o assimilabili, copia del titolo abilitativo edilizio (comprensivo di autorizzazioni/permessi/nulla-osta/pareri per valutazioni di natura urbanistica, ambientale, paesaggistica, ecc.) o in alternativa dichiarazione sostitutiva di atto notorio di un tecnico abilitato iscritto all'albo, attestante che per le opere previste non è necessario richiedere alcuna autorizzazione o effettuare comunicazione al comune di appartenenza;
- 5. copia conforme all'originale di idonea documentazione intestata al soggetto richiedente (quale copia di estratto conto bancario o lista movimenti con timbro e firma della banca, libretti di deposito o di risparmio) atta a comprovare la disponibilità di mezzi finanziari liquidi, o in alternativa, specifica deliberazione bancaria con la quale viene concesso un finanziamento a favore dell'impresa richiedente per un importo pari alla differenza tra l'investimento totale e le agevolazioni concedibili sugli investimenti oltre all'IVA per l'intero investimento;
- 6. lettera di trasmissione (redatta secondo il **Modello 7**) firmata dal legale rappresentante del proponente, con firma digitale, o in alternativa ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000, nella quale si certifica che la documentazione trasmessa è conforme agli originali conservati presso la sede legale e contenente l'elenco dei documenti che si allegano.

Le DdS per le quali, decorso infruttuosamente il tempo assegnato, dovessero permanere elementi di incompletezza e/o irregolarità con riferimento a quanto sopra elencato, saranno dichiarate non ammissibili e si provvederà al conseguente scorrimento della graduatoria.

Il provvedimento di concessione del sostegno, disposto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL, sarà trasmesso al titolare della DdS a mezzo PEC. Entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione della concessione, il beneficiario dovrà far pervenire apposita comunicazione di accettazione del sostegno, secondo il modello allegato al provvedimento stesso, a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata galmurgiapiu@pec.it. La mancata ricezione della comunicazione di accettazione equivale a rinuncia al sostegno concesso, e il GAL procederà alla revoca della concessione ed al conseguente scorrimento della graduatoria.



Qualora dovessero residuare risorse finanziarie, ovvero rendersi disponibili ulteriori risorse finanziarie, il GAL, a proprio insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria, ovvero di destinare dette risorse ad altri interventi previsti dal Piano di Azione Locale.

Gli interventi ammessi ai benefici devono essere conclusi entro il termine di 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione del sostegno. Il termine di fine lavori può essere prorogato, a insindacabile discrezionalità del GAL, su esplicita richiesta del beneficiario e solo in casi eccezionali debitamente motivati, fatte salve le cause di forza maggiore previste e riconosciute dalla regolamentazione comunitaria. La richiesta di proroga dovrà pervenire al GAL prima della data di scadenza del termine di fine lavori concesso.

L'investimento si intenderà concluso quando tutti gli interventi ammessi a beneficio risulteranno completati e le relative spese - giustificate da fatture fiscalmente in regola, debitamente registrate e quietanzate e corredate dalle relative dichiarazioni liberatorie da parte delle ditte fornitrici o da altri documenti aventi valore probatorio equivalente – saranno state completamente ed effettivamente pagate dal beneficiario del sostegno, come risultante da estratto del conto corrente dedicato.

18. TIPOLOGIA E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO – PRESENTAZIONE DELLE DDP

I beneficiari dovranno compilare e rilasciare nel portale SIAN le domande di pagamento (DdP) nel rispetto delle modalità e dei termini di seguito indicati, che potranno essere ulteriormente dettagliati nel provvedimento di concessione.

Le DdP dovranno, inoltre, essere stampate, firmate, e trasmesse al GAL corredandole della documentazione prescritta in formato PDF esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: galmurgiapiu@pec.it. Gli invii dovranno essere accompagnati da lettera di trasmissione (Modello 7) firmata digitalmente dal legale rappresentante, contenente l'elenco dei documenti che si allegano, e nella quale si certifica che la documentazione trasmessa è conforme agli originali conservati presso la sede legale.

Le PEC di invio delle DdP e di tutti gli allegati dovranno avere la seguente forma:

Oggetto: PSR PUGLIA 2014-2020 – Sottomisura 19.2 – GAL Murgia Più - Intervento 3.3

Testo della PEC:

Intervento 3.3 - Sostegno agli investimenti nello sviluppo di attività extra agricole

Il GAL non si assume alcuna responsabilità circa la mancata ricezione della PEC contenete le DdP e la documentazione a corredo delle medesime.

L'erogazione del contributo pubblico concesso è effettuata dall'Organismo Pagatore AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura).

Il sostegno pubblico è concesso come contributo in conto capitale; potranno essere presentate le seguenti tipologie di DdP:

- DdP dell'anticipo;
- DdP di acconto sullo stato di avanzamento dei lavori (SAL);
- DdP del saldo.



In ogni caso, la prima domanda di pagamento, di importo non inferiore al 50% del contributo concesso, dovrà essere presentata al GAL entro e non oltre 60 giorni dalla emissione del provvedimento di concessione.

18.1 Presentazione della domanda di pagamento dell'anticipo

È possibile presentare una sola DdP di anticipazione nella misura massima del 50% del contributo concesso.

La DdP deve essere corredata da garanzia fideiussoria in originale (fideiussione bancaria o polizza assicurativa), pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve essere rilasciata, rispettivamente, da Istituti di Credito o da Compagnie di assicurazione autorizzate dall'ex Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ad esercitare le assicurazioni del Ramo cauzione, incluse nell'elenco dell'art.1, lettera "c" della legge 348 del 10/06/82, pubblicato sul sito internet www.ivass.it.

La Procedura di Garanzia Informatizzata (PGI) attivata sul portale SIAN, sulla base dei dati inseriti nella domanda di pagamento, rende disponibile automaticamente in formato PDF lo schema di garanzia personalizzato. Successivamente il soggetto garante (banca o compagnia di assicurazioni) completa lo schema di garanzia fornito dal sistema e la sottoscrive.

La fideiussione sarà svincolata da AGEA previa autorizzazione della Regione.

Inoltre alla DdP dell'anticipo deve essere allegata dichiarazione sostitutiva di certificazione dei famigliari conviventi secondo le modalità previste dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii, da rilasciare ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (**Modello 8**).

18.2 Presentazione della domanda di pagamento di sal

È possibile presentare domande di pagamento (DdP) del sostegno corrispondenti ad interventi parzialmente eseguiti. Lo Stato di Avanzamento Lavori (SAL) può essere richiesto massimo due volte. Il l° SAL dovrà rappresentare almeno il 30% del contributo richiesto e non potrà superare il 90% dell'importo del sostegno totale concesso, compreso l'eventuale importo pagato come anticipazione.

Alla domanda di pagamento deve essere allegata la seguente documentazione:

- a. scheda riepilogativa delle spese ammesse a contributo ed indicazione delle spese sostenute e rendicontate nelle varie DdP presentate;
- b. documentazione fotografica degli interventi oggetto della DdP, con indicazione in planimetria, ove pertinente, dei punti di scatto;
- c. ove pertinente, relazione tecnica sullo stato di avanzamento dei lavori, corredata da corrispondente computo metrico consuntivo redatto da tecnico abilitato ed iscritto all'ordine;
- d. ove pertinente, dichiarazione asseverata resa da tecnico abilitato ed iscritto all'ordine, inerente l'utilizzo di materiali edili e/o beni strumentali certificati per il basso impatto ambientale, corredata da idonea documentazione probatoria dei materiali e/o beni acquistati, delle rispettive certificazioni per il basso impatto ambientale e della congruità della spesa sostenuta;
- e. ove pertinente, dichiarazione asseverata resa da tecnico abilitato ed iscritto all'ordine, inerente l'installazione di tecnologie per il risparmio energetico e/o per l'utilizzo di energie da fonti rinnovabili, e/o la riqualificazione energetica dell'immobile, e/o l'acquisto di beni strumentali a basso consumo energetico, corredata da idonea documentazione probatoria della conformità degli interventi



- realizzati ai requisiti tecnici del D.M. del 19/02/2007 e/o della classe energetica dei beni strumentali acquistati;
- f. copia delle fatture o di altri documenti quietanzati aventi valore probatorio equipollente relativi alle spese sostenute. Tutti i titoli di spesa saranno annullati dal personale del GAL incaricato con l'apposizione del timbro "spesa di euro _____ dichiarata per la concessione degli aiuti di cui al PSR Puglia 2014-2020, PAL del GAL Murgia Più s.c. a r.l., Azione ___/Intervento ___"
- g. dichiarazione sottoscritta e timbrata di quietanza liberatoria della ditta fornitrice, su carta intestata;
- copia dei titoli di pagamento (ad esempio, contabile dei bonifici eseguiti rilasciati dalla banca od istituto di credito, copia degli assegni circolari e/o bancari, emessi sempre con la dicitura "non trasferibile");
- i. copia dell'estratto del conto corrente dedicato, o della lista movimenti con timbro e firma della banca, da cui risulti l'addebito dei pagamenti effettuati;
- j. copia conforme dei registri contabili previsti per il regime di contabilità adottato, con timbro e firma del tenutario delle scritture contabili, attestane la regolare registrazione di tutte le fatture oggetto di rendicontazione;
- k. documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.);
- dichiarazione sostitutiva di certificazione dei famigliari conviventi secondo le modalità previste dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii, da rilasciare ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Modello 8);
- m. certificato in originale della CCIAA di data non anteriore a sei mesi dal quale si evince che l'impresa non è in stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata;
- n. copia degli elaborati grafici ove pertinenti.

A corredo della DdP il GAL potrà richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria all'espletamento dell'attività istruttoria.

18.3 Presentazione della domanda di pagamento del saldo

Il programma di investimenti deve essere completato entro e non oltre 12 mesi dalla data di comunicazione della concessione del finanziamento, in ogni caso, entro 30 giorni successivi alla documentata conclusione dell'investimento deve essere trasmessa al GAL la DdP del saldo con i relativi allegati.

Nel caso in cui non venga rispettato il termine stabilito per la conclusione dei lavori, tenuto conto delle eventuali proroghe concesse ovvero, pur essendo rispettato il termine per la conclusione dei lavori, venga presentata la domanda di pagamento del saldo oltre il termine innanzi indicato, sarà applicata una riduzione/revoca dei benefici concessi in conformità al regime sanzionatorio che disciplina le tipologie di sanzioni correlate alle inadempienze, definito con DGR 7 ottobre 2019, n. 1802 (BURP n. 123 del 25-10-2019).

Ai fini della determinazione del termine di conclusione degli investimenti farà fede la data dell'ultimo titolo di pagamento.

La DdP del saldo dovrà essere corredata dalla documentazione tecnica, amministrativa ed economica giustificativa della relativa spesa sostenuta, ed in particolare:

- a. scheda riepilogativa delle spese ammesse a contributo ed indicazione delle spese sostenute e rendicontate nelle varie DdP presentate;
- b. documentazione fotografica degli interventi oggetto della DdP, con indicazione in planimetria, ove pertinente, dei punti di scatto;



- c. layout della sede operativa;
- d. ove pertinente, relazione tecnica sullo stato di avanzamento dei lavori, corredata da corrispondente computo metrico consuntivo redatto da tecnico abilitato ed iscritto all'ordine;
- e. ove pertinente, dichiarazione asseverata resa da tecnico abilitato ed iscritto all'ordine, inerente l'utilizzo di materiali edili e/o beni strumentali certificati per il basso impatto ambientale, corredata da idonea documentazione (certificazioni dei produttori, fatture, documenti di trasporto etc.) probatoria dei materiali e/o beni acquistati, delle rispettive certificazioni per il basso impatto ambientale e della spesa sostenuta;
- f. ove pertinente, dichiarazione asseverata resa da tecnico abilitato ed iscritto all'ordine, inerente l'installazione di tecnologie per il risparmio energetico e/o per l'utilizzo di energie da fonti rinnovabili, e/o la riqualificazione energetica dell'immobile, e/o l'acquisto di beni strumentali a basso consumo energetico, corredata da idonea documentazione probatoria della conformità degli interventi realizzati ai requisiti tecnici del D.M. del 19/02/2007 e/o della classe energetica dei beni strumentali acquistati;
- g. copia delle fatture o di altri documenti quietanzati aventi valore probatorio equipollente relativi alle spese sostenute. Tutte le fatture originali e documenti fiscali originali devono essere annullati dagli uffici del GAL con l'apposizione del timbro "spesa di euro _____ dichiarata per la concessione degli aiuti di cui al PSR Puglia 2014-2020, PAL del GAL Murgia Più s.c. a r.l., Azione __/Intervento ___";
- h. dichiarazione sottoscritta e timbrata di quietanza liberatoria della ditta fornitrice, su carta intestata;
- copia dei titoli di pagamento (ad esempio, contabile dei bonifici eseguiti rilasciati dalla banca od istituto di credito, copia degli assegni circolari e/o bancari, emessi sempre con la dicitura "non trasferibile");
- j. copia dell'estratto del conto corrente dedicato o della lista movimenti con timbro e firma della banca da cui risulti l'addebito dei pagamenti effettuati;
- k. copia conforme dei registri contabili (registro IVA, registro cespiti ammortizzabili) previsti per il regime di contabilità adottato, con timbro e firma del tenutario delle scritture contabili, attestante la regolare registrazione di tutte le fatture oggetto di rendicontazione;
- copia delle autorizzazioni eventualmente necessarie allo svolgimento dell'attività o in alternativa dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante/titolare, attestante che l'attività imprenditoriale esercitata non necessita di specifiche autorizzazioni;
- m. visura camerale ordinaria in corso di validità con indicazione del codice ATECO relativo alla iniziativa d'impresa finanziata e rientrante tra i codici ATECO ammissibili di cui all'Allegato A del presente Avviso Pubblico, da cui risulta l'eventuale iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese relativa alle start-up innovative o alle PMI innovative;
- n. documentazione attestante la destinazione d'uso idonea all'esercizio dell'attività;
- o. certificato di agibilità;
- p. dichiarazione sostitutiva di certificazione dei famigliari conviventi secondo le modalità previste dall'art.
 85 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii, da rilasciare ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, (Modello 8).

A corredo della DdP di saldo, il GAL potrà richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria all'espletamento dell'attività istruttoria.

Al fine di accertare il rispetto degli impegni previsti, il rispetto delle condizioni che hanno dato origine all'attribuzione dei punteggi, l'ammissibilità degli investimenti e la corrispondenza con quelli approvati, preliminarmente alla liquidazione del saldo del contributo, il GAL verificherà la regolare esecuzione dei progetti attraverso accertamento in situ. Le risultanze di tale controllo saranno riportate su apposito verbale



di regolare esecuzione degli interventi nel quale sarà accertata e determinata la spesa sostenuta in conformità a quanto stabilito dal provvedimento di concessione e il corrispondente importo totale di contributo pubblico, nonché l'importo da erogare a saldo, quale differenza tra il predetto importo totale e gli importi già erogati sotto forma di anticipo e/o acconto su SAL.

19 RICORSI E RIESAMI

Avverso i provvedimenti emessi nel corso del procedimento sarà possibile presentare, nei termini consentiti, ricorso gerarchico, o in subordine, ricorso giurisdizionale.

Il ricorso gerarchico dovrà essere indirizzato al Consiglio di Amministrazione del GAL Murgia Più s.c. a r.l. entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica della comunicazione degli esiti istruttori. Non è consentito il ricorso per omessa lettura della PEC qualora la notifica dell'atto avverso il quale si ricorre è avvenuta tramite questo strumento di comunicazione.

Avverso gli esiti del ricorso gerarchico, è ammesso il ricorso giurisdizionale, da presentare all'Autorità Giudiziaria competente nel rispetto delle procedure e dei tempi stabiliti nell'ordinamento giuridico. La scelta dell'Autorità Giudiziaria competente va individuata dal beneficiario avendo riguardo all'oggetto del contendere.

20 TRASFERIMENTO DELL'AZIENDA, RECESSO E RINUNCIA AGLI IMPEGNI

Ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) 809/2014 della Commissione Europea, per "cessione dell'azienda" si intende la vendita, l'affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate.

Successivamente alla concessione del sostegno, al soggetto beneficiario ne può subentrare un altro, a seguito di cessione d'azienda o di ramo d'azienda risultante da atto pubblico o scrittura privata, con firme autenticate da notaio.

Il soggetto cedente, congiuntamente al soggetto subentrante nella gestione o nella proprietà dell'azienda, deve trasmettere istanza motivata, sotto forma di atto notorio, al GAL, indicando le motivazioni che stanno alla base della decisione e qualunque altro elemento utile alla valutazione. Prima di perfezionare l'operazione, il soggetto proponente deve attendere l'autorizzazione scritta da parte del GAL. Pertanto, il subentro dovrà avvenire successivamente alla comunicazione da parte del GAL di ammissibilità al sostegno del subentrante, pena la revoca dei benefici e la restituzione del sostegno eventualmente erogato.

Il soggetto cedente congiuntamente al soggetto subentrante nella gestione o nella proprietà dell'azienda, devono garantire il mantenimento dei requisiti di ammissibilità e delle condizioni che hanno dato origine all'assegnazione del punteggio in relazione ai criteri di selezione.

Il subentro non è ammesso qualora comporti una modifica dei medesimi requisiti di ammissibilità e/o delle condizioni che hanno dato origine all'assegnazione del punteggio in relazione ai criteri di selezione. Il mantenimento dei requisiti di cui ai criteri di selezione deve essere verificato in riferimento alla medesima data di presentazione della DdS finanziata.

Il soggetto subentrante deve, comunque, assumere tutti gli impegni ed obblighi del cedente per la durata residua dell'impegno, attraverso una esplicita dichiarazione da produrre al GAL.



Per recesso dagli impegni assunti si intende la rinuncia volontaria al contributo. L'istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario al GAL. Il recesso dagli impegni assunti, con riferimento al provvedimento di concessione del sostegno, è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno. Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dagli aiuti ed il recupero delle somme già erogate, con la maggiorazione prevista dalla normativa vigente e nel rispetto delle procedure stabilite dall'OP AGEA.

21 VARIANTI E PROROGHE IN CORSO D'OPERA, SANZIONI E REVOCHE

In linea generale, al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, i beneficiari devono attenersi puntualmente all'attuazione dei progetti ammessi a finanziamento e limitare il ricorso alle varianti, anche per evitare una forma di concorrenza sleale rispetto ai progetti non selezionati.

In casi debitamente giustificati, i beneficiari possono preventivamente richiedere al GAL l'autorizzazione ad effettuare varianti. La richiesta deve essere corredata dalla necessaria documentazione tecnica, idonea a motivare ed illustrare le modifiche da apportare al progetto approvato, ivi compreso un quadro economico di comparazione che metta a confronto, per ciascuna voce di costo, la situazione originaria con quella proposta in sede di variante. Le richieste di variante sono esaminate dal GAL, che verificata la coerenza con l'Avviso Pubblico, può concedere l'autorizzazione alle modifiche richieste.

Non sono ammesse revisioni e/o varianti sostanziali al progetto ammesso ai benefici che comportino modifiche rispetto agli obiettivi, alle condizioni di ammissibilità, ai criteri di selezione e/o ad altri aspetti essenziali che potrebbero inficiare la finanziabilità del progetto e/o la par condicio rispetto ad altre DdS candidate al finanziamento. Non sono ammesse varianti che comportino un aumento del contributo concesso, così come determinato al momento dell'approvazione della domanda di sostegno.

Il GAL provvede a comunicare a mezzo PEC ai beneficiari l'autorizzazione o il diniego delle varianti richieste.

Fatto salvo quanto sopra riportato, non sono considerate varianti al progetto originario le modifiche di dettaglio e/o le soluzioni tecniche migliorative che comportino variazioni tra voci di spesa previste dal computo metrico-estimativo e/o dal quadro finanziario del progetto entro il limite del 10% del costo di ogni voce di spesa interessata. Non è considerata variante la scelta di fornitori diversi da quelli i cui preventivi sono stati inseriti a corredo della DdS, purché sia garantita la possibilità di identificare i beni/servizi oggetto di fornitura e fermo restando la spesa ammessa in sede di istruttoria. Dette modifiche dovranno essere evidenziate e giustificate nella presentazione della DdP di SAL o di saldo.

Fatte salve le cause di forza maggiore, il GAL si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di prorogare una o più scadenze previste nel presente Avviso Pubblico.

Qualora a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati, sia che si tratti di controllo amministrativo sia che si tratti di controllo in loco, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, gli aiuti saranno ridotti o revocati con il relativo recupero delle somme indebitamente percepite, secondo le procedure previste dai Regolamenti (UE) 1306/2013 e 809/2014.

In ogni caso, costituisce motivo di revoca il mancato rispetto, in qualunque momento riscontrato, delle condizioni di ammissibilità e/o delle condizioni che hanno dato origine all'attribuzione di punteggi.

Il GAL procederà ad adottare, nei confronti del beneficiario, il conseguente atto di riduzione o revoca.



La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può essere pronunciata a seguito delle risultanze di attività di controllo interne al procedimento amministrativo, cioè attività previste dalla regolamentazione comunitaria volte alla verifica del possesso dei requisiti per il pagamento degli aiuti (es. controlli amministrativi, controlli in loco, controllo degli impegni pluriennali, ecc.).

La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può essere pronunciata a seguito della mancata osservanza degli impegni e degli obblighi previsti dal presente Avviso Pubblico e suoi allegati, dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria.

La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può anche essere pronunciata a seguito delle risultanze di controlli effettuati da organi esterni, quali ad esempio Organi di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc., al di fuori dei controlli previsti dalla regolamentazione comunitaria e quindi non rientranti nel procedimento amministrativo.

Le riduzioni ed esclusioni saranno applicate secondo quanto previsto dalla DGR 7 ottobre 2019, n. 1802 (BURP n. 123 del 25-10-2019).

22 VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE (VCM)

L'art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013 stabilisce che gli Stati Membri garantiscano che tutte le misure di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili.

Tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e i criteri di selezione devono essere definiti in modo oggettivo tale da essere applicati senza possibilità di diverse interpretazioni. Inoltre il controllo del rispetto degli stessi deve essere certo e con un costo amministrativo sostenibile rispetto al contributo erogato.

I rischi rilevabili nell'implementazione della misura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013 "Verificabilità e Controllabilità delle Misure".

Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell'esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti audit comunitari.

In considerazione di quanto sopra riportato, la gestione della misura ha elementi di complessità, pertanto dovrà attuarsi con modalità pienamente rispondenti alle esigenze di controllo, nell'ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi.

Ai fini degli adempimenti regolamentari l'Autorità di Gestione e l'OP AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, allo scopo di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite *check list*, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti dall'operazione, viene effettuato tramite controlli di tipo amministrativo sul 100% delle domande, attraverso il Sistema Informativo (S.I.) dell'Organismo Pagatore.

In aggiunta sono previsti Controlli in loco eseguiti ai sensi e con le modalità del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.



Per dare attuazione alle disposizioni regolamentari, preliminarmente all'attivazione della fase di presentazione delle Domande di Sostegno saranno espletate le procedure di Valutazione e Controllabilità previste dall'art.62 del Reg. 1305/2013 con il suddetto Sistema Informativo.

23 NORMATIVA SUGLI AIUTI DI STATO

L'aiuto sarà riconosciuto, in conto capitale, con le modalità stabilite dal regime «de minimis» di cui al Reg.(UE) N. 1407/2013, pubblicato sulla GUCE del 24 dicembre 2013 serie L n. 352.

Sono aiuti in «de minimis» le sovvenzioni pubbliche concesse ad una medesima impresa che non superino € 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari. "Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all'impresa – 4° comma articolo 3 Reg. (UE) N. 1407/2013".

Al fine di verificare che le agevolazioni pubbliche siano concesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria, specie al fine di evitare il cumulo dei benefici e, nel caso di aiuti *de minimis*, il superamento del massimale di aiuto concedibile imposto dall'Unione europea, il Ministero dello sviluppo economico, in attuazione dell'art. 14 della legge 115 del 2014, ha istituito, presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, il "Registro nazionale degli aiuti di Stato" (RNA). Il Registro è concepito per consentire alle amministrazioni pubbliche titolari di misure di aiuto in favore delle imprese e ai soggetti, anche di natura privata, incaricati della gestione di tali aiuti, di effettuare i controlli amministrativi nella fase di concessione, attraverso il rilascio di apposite visure che recano l'elencazione dei benefici di cui il destinatario dell'aiuto abbia già goduto in qualunque settore negli ultimi esercizi.

24 DISPOSIZIONI GENERALI

Per tutto quanto non definito e specificato dettagliatamente nell'Avviso Pubblico, si rimanda a quanto previsto dal Reg. UE 1305/2013, dal PSR Puglia 2014-2020, dalla SSL del GAL Murgia Più s.c. a r.l. e del relativo PAL 2014/2020 e nelle Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020.

In ottemperanza alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti i soggetti beneficiari destinatari di concessione degli aiuti del PSR Puglia 2014-2020 sono inoltre tenuti a:

- collaborare con le competenti autorità per l'espletamento delle attività di istruttoria, controllo e monitoraggio delle Domanda di Sostegno e Domande di Pagamento;
- non produrre false dichiarazioni;
- dare comunicazione per iscritto, al massimo entro 30 giorni dal verificarsi degli eventi, di eventuali variazioni della posizione del beneficiario e/o delle condizioni di ammissibilità previste dal presente Avviso e dai successivi atti amministrativi correlati;
- garantire il rispetto delle norme vigenti in materia regolarità dei lavoratori e l'applicazione dei Contratti Collettivi di Lavoro di categoria, nonché le norme di igiene e sicurezza del lavoro di cui al D. Lgs. n.81/2008. Inoltre devono rispettare quanto stabilito dalla Legge Regionale n.28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e dal Regolamento Regionale attuativo n.31/2009 (in particolare quanto previsto al comma 1 e 2 dell'art.2).

In particolare, con riferimento al Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009, si specifica che:

Articolo 2, comma 1



"è condizione essenziale per l'erogazione del beneficio economico l'applicazione integrale, da parte del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno per l'intero periodo nel quale si articola l'attività incentivata e sino all'approvazione della rendicontazione oppure per l'anno, solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato.

Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente allorché la violazione della clausola che precede (d'ora in poi clausola sociale) da parte del beneficiario sia stata definitivamente accertata:

- a. dal soggetto concedente;
- b. dagli uffici regionali;
- c. dal giudice con sentenza;
- d. a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;
- e. dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione.

Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento.

Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.

In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento dell'adozione del secondo provvedimento.

Qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore all'80% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato l'inadempimento.

In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare.

Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare inferiore a quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all'erogazione a saldo e il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, la Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.

Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini concessi.

In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Articolo 2, comma 2



Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento dell'emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 2006, n.28".

25 RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Eventuali informazioni, chiarimenti e specificazioni in merito al presente Avviso Pubblico, potranno essere richieste al GAL Murgia Più s.c. a r.l. al seguente indirizzo di posta elettronica certificata galmurgiapiu@pec.it.

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. il Responsabile del procedimento è il Dott. Francesco Popolizio.

26 Informativa e trattamento dati personali

I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali sono trattati nel rispetto dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), (UE) n. 679/2016.

Il titolare del trattamento deiu dati è il GAL Murgia Più s.c.a r.l..